



**PATTO FORMATIVO TRA
SCUOLE CIVICHE di MILANO - FONDAZIONE di
PARTECIPAZIONE e l'ALLIEVO/A di Civica Scuola di Teatro
Paolo Grassi**

Art. 1

Fondazione Milano

Scuole Civiche di Milano - Fondazione di Partecipazione (di seguito Fondazione Milano), costituita dal Comune di Milano, fondatore promotore, il 24 luglio 2000, è il campus ideale delle arti performative e creative, dove operano quattro Dipartimenti:

Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti

Civica Scuola Interpreti e Traduttori

Altiero Spinelli

Scuola di Musica Claudio Abbado

Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi

Fondazione Milano offre formazione e cultura: gestisce i singoli Dipartimenti, valorizza il loro patrimonio di conoscenze, ne sviluppa le potenzialità, crea sinergie.

Un forte orientamento all'innovazione e una gestione efficace dell'attività formativa dinamica e flessibile caratterizzano Fondazione Milano.

Gli scopi della Fondazione, come definiti dall' art. 3 dello Statuto, sono quelli di:

1. operare nel campo dell'insegnamento, dell'educazione, della formazione e della formazione continua nei diversi ambiti culturali, professionali e artistici di interesse della Fondazione con l'attivazione di corsi annuali e pluriennali, seminari e progetti di ricerca in uno scambio reciproco con altre realtà formativo/didattiche nazionali e internazionali;
2. valorizzare i progetti culturali riguardanti l'attività didattica istituzionale e la ricerca, in un contesto di interazione con il mondo del lavoro, dell'arte e delle nuove professionalità;
3. conservare, arricchire e valorizzare il patrimonio storico, materiale e immateriale della Fondazione aprendo ai ricercatori, agli studenti e al pubblico i propri centri di documentazione, archivi, biblioteche e mediateche;
4. sviluppare un servizio culturale-educativo rivolto alla collettività promuovendo attività di aggiornamento e di divulgazione in stretto collegamento con i percorsi formativi di interesse della Fondazione.

Art. 2

Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi

Fondata nel 1951 da Paolo Grassi e Giorgio Strehler come Scuola del Piccolo Teatro, passa in gestione al Comune di Milano nel 1967, come Civica Scuola d'Arte Drammatica. Dal luglio 2000 è uno dei dipartimenti di Scuole Civiche di Milano – FdP.

La Scuola si pone come punto di riferimento per il mondo teatrale italiano, grazie ad un'offerta formativa molteplice e diversificata. La progettualità artistica è il punto di partenza della sua attività: pur in linea con la tradizione, la Scuola è attenta alle diverse forme di ricerca e di sperimentazione. La Scuola privilegia il lavoro collettivo e per gruppi con lezioni aperte, dimostrazioni, "mise en space", saggi, spettacoli, seminari e laboratori tenuti da personalità del mondo teatrale europeo.

La Direzione è responsabile della gestione e dello sviluppo dell'attività formativa della Scuola: sensibile alla domanda culturale e professionale degli allievi, formula il progetto didattico definendone le strategie e i contenuti educativi e artistici. La Scuola si avvale della collaborazione di abili professionisti, docenti e tecnici specialisti e per garantire la massima attualità dei programmi di studio, ricerca, formazione culturale e tecnica, può servirsi di consulenti didattici/professionali/artistici.

La Direzione coordina l'attività del personale docente e vigila sull'operato degli allievi.

La Direzione, inoltre, è attivamente coinvolto nei progetti di Fondazione Milano.

Art. 3

La Scuola come vita

La Scuola è luogo di studio, formazione e di educazione, volta alla crescita conoscitiva, personale e professionale degli allievi. Essa persegue il raggiungimento di obiettivi formativi adeguati all'evoluzione delle conoscenze nell'ambito dello spettacolo dal vivo, in sintonia con le esigenze del mercato del lavoro del settore di riferimento e nel pieno rispetto delle aspirazioni e libertà di ciascuno.

Art. 4

Impegni di Scuole Civiche di Milano - FdP e di Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi

La Scuola è impegnata a promuovere rapporti con e tra gli allievi orientati ai seguenti principi:

1. L'allievo/a ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno/a e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. La Scuola promuove la solidarietà tra i suoi componenti.
3. La Scuola tutela il diritto dell'allievo/a alla riservatezza.
4. La Direzione adotta le norme che regolano la vita della Scuola in conformità alla legge, ai principi del Patto Formativo e agli obiettivi della attività didattica e assegna ai docenti e collaboratori della Scuola, secondo le rispettive funzioni, il compito di garantirne l'osservanza.
5. L'allievo/a viene informato con le modalità di pubblicazione in uso, quali circolari, avvisi in bacheca, avvisi online, etc..
6. L'allievo/a ha diritto ad una valutazione, che lo/a possa aiutare ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Gli allievi non ammessi all'anno successivo non hanno diritto a ripetere il percorso didattico appena concluso; eventuali deroghe possono

essere ammesse su decisione motivata della Direzione, sentito il Consiglio di Corso.

7. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive sono organizzate secondo tempi e modalità stabilite dalla Scuola.

8. La Scuola si impegna a realizzare il corso di formazione o il percorso formativo del piano di studi, scelto dall'allievo/a e approvato dalla Direzione. Con le stesse modalità il piano di studi può sempre essere adeguato alle opportunità effettive che il sistema teatrale offre.

9. Di norma non è possibile il passaggio da un corso all'altro della scuola durante lo stesso anno accademico, eccezionalmente, la Direzione può autorizzare il passaggio di un/a allievo/a da un corso all'altro.

10. Le classi vengono formate dalla Scuola in base al numero degli iscritti e tenendo conto delle competenze e delle attitudini degli allievi. Eventuali preferenze individuali possono essere segnalate alla Direzione attraverso richiesta scritta e considerate dalla stessa solo se compatibili con l'impostazione didattica.

11. La Scuola favorisce il rapporto con il mondo del lavoro. Per questo motivo la Scuola potrà farsi promotrice di iniziative di collocamento in stage presso realtà del settore.

12. La Scuola favorisce iniziative volte all'accoglienza degli allievi stranieri.

Art. 5

Impegni dell'allievo/a nei confronti di Scuole Civiche di Milano – Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi

L'allievo/a si impegna a rispettare i doveri seguenti.

1. Frequentare regolarmente i corsi e assolvere agli impegni di studio. Eventuali assenze a carattere eccezionale e giustificate da impossibilità o difficoltà/esigenze cogenti, computate singolarmente o cumulativamente, non potranno comunque eccedere il 15% del totale delle lezioni previste nello stesso anno accademico. Gli allievi che superino tale limite delle assenze non possono partecipare alle valutazioni finali. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 6.

2. Garantire la partecipazione e la presenza alle iniziative artistiche previste dal piano didattico, nonché la collaborazione con la segreteria per gli aspetti organizzativi correlati alle varie iniziative didattico-artistiche

3. Rispettare l'autonomia didattica dei docenti, autonomia che sarà comunque esercitata all'interno dei piani di studio della Scuola

4. Rispettare i piani di studio della Scuola, ivi inclusi gli esami ritenuti necessari al proficuo svolgimento del percorso formativo e per valutare l'idoneità dell'allievo alla prosecuzione degli studi.

5. Mantenere nei confronti della Direzione, dei docenti, del personale della Scuola, dei compagni e di terzi lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per se stesso/a.

6. Mantenere nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.3.

7. Utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, i materiali didattici e tenere un comportamento tale da non arrecare danni al patrimonio della Scuola, essendo in ciò passibile di sanzioni (cfr. art. 6).

8. Collaborare a rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della Scuola.

9. Non introdurre senza autorizzazione, persone estranee alla Scuola in locali e luoghi non aperti al pubblico.

10. Comunicare immediatamente alla Scuola ogni mutamento del proprio indirizzo di posta elettronica, del proprio domicilio e/o residenza sia durante l'anno scolastico che durante i periodi di vacanza.

11. Per le attività collettive, come per esempio per le esercitazioni/produzioni, trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio della lezione, con il materiale richiesto dal tipo di attività formativa prevista.

12. Riporre dopo l'uso i materiali affidati e lasciare le aule di lezione in ordine.

13. Osservare, durante lo svolgimento delle lezioni, nei locali adiacenti alle aule (es.: corridoi, ecc .) il più assoluto silenzio.

Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni della Scuola per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, usare correttamente, non rimuovere, danneggiare o alterare arbitrariamente i dispositivi di sicurezza collettiva e/o individuale. Non fumare nelle aule, in biblioteca e nei corridoi della Scuola e in tutti gli ambienti interni di Fondazione Milano. Non introdurre e non consumare bevande alcoliche di alcun tipo negli spazi di Fondazione Milano. Presso le sedi di Fondazione Milano tutto il personale, ai docenti, agli studenti iscritti ed all'utenza, è vietato fumare, sia nei locali al chiuso (aule, corridoi, Mediateca, bagni, pianerottoli) sia nelle aree all'aperto (porticati, ballatoi, scale esterne, terrazzini e scale d'emergenza). Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche.

14. Prendere personalmente visione degli orari, degli ordini del giorno, e di ogni altra comunicazione affissa alla bacheca della Scuola e/o inviata per canali telematici della stessa.

15. La Scuola prevede la possibilità che durante l'anno vengano promosse iniziative di produzione e organizzate attività culturali, spettacolari o didattiche complementari. Queste attività potranno svolgersi entro e fuori gli orari prestabiliti, anche in altra sede. L'adesione da parte degli allievi ad un progetto di lavoro interno o esterno, sia con docenti, sia con ex allievi autorizzati, li obbliga alla frequenza per tutta la durata del progetto stesso.

16. L'allievo si impegna a dare la sua adesione e a partecipare attivamente alle produzioni che verranno promosse dalla Scuola come attività curriculari necessarie ai fini didattici del corso, sotto la direzione e secondo le indicazioni dei docenti.

17. Tutte le produzioni (scritte, audio, audiovisive etc.) realizzate durante il corso dagli allievi con la supervisione/coordinamento dei docenti:

i) hanno finalità meramente didattiche (e pertanto nessuna richiesta di pagamento di corrispettivo potrà essere avanzata dagli allievi a Fondazione Milano);

ii) devono essere previamente autorizzate da Fondazione Milano, che ne è il Produttore ad ogni effetto;

iii) l'autorizzazione è subordinata alla dichiarazione scritta liberatoria degli allievi partecipanti concernente il riconoscimento della proprietà esclusiva di Fondazione Milano sull'opera così prodotta e la cessione a titolo gratuito di ogni altro eventuale diritto derivato dalla partecipazione all'opera stessa.

18. Nel periodo di frequenza della Scuola – vacanze comprese – gli allievi non possono partecipare ad attività

di tipo professionale, se non autorizzati.

19. Rispettare le modalità e le norme specifiche previste dalle strutture di Mediateca e Laboratorio per l'accesso ai materiali da loro gestiti.

5-bis) Allievi minorenni

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero i tutori o i soggetti affidatari, degli allievi minorenni si impegnano a osservare le seguenti disposizioni organizzative della Scuola:

1. Il docente riceve la consegna dell'allievo minore di anni 14 direttamente nell'aula all'inizio delle lezioni dal genitore (o tutore o affidatario) o da un suo delegato e sempre nell'aula lo riconsegna al termine della lezione.
2. I genitori congiuntamente (o tutore o affidatario) hanno facoltà di autorizzare la scuola a consentire l'uscita autonoma dei minori di anni 14 dai locali al termine delle lezioni.

(Il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 [convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172] all'art 19-bis attribuisce ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e agli affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, la facoltà di autorizzare l'istituzione scolastica a consentirne l'uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni. L'autorizzazione anzidetta esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.)

3. A maggior ragione i genitori congiuntamente (o tutore o affidatario) hanno facoltà di rilasciare analogha autorizzazione anche per gli allievi compresi tra 14 e 18 anni.

La Scuola si riserva di accettare l'anzidetta autorizzazione e in ogni caso non ammette alcuna autorizzazione all'uscita autonoma per gli allievi minori di anni 11. L'autorizzazione dei genitori, tutori o affidatari, sarà seguita dal provvedimento di autorizzazione formalmente adottato dal Dirigente scolastico a carattere permanente per tutta la durata del rapporto di iscrizione presso la Scuola, che potrà essere revocato con atto motivato qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.

I genitori congiuntamente, o il genitore se unico, o il tutore o l'affidatario, potranno rilasciare l'autorizzazione all'uscita autonoma dell'allievo minorenne, comunque non minore di anni 11, subordinatamente a una corretta valutazione nel concreto dei seguenti 3 fattori:

- età del minore;
- grado di autonomia del minore;
- specifico contesto ambientale.

La suddetta autorizzazione può essere rilasciata, ricorrendone l'esigenza, anche:

- per il trasferimento in autonomia dell'allievo minorenne da un'aula all'altra per il cambio di lezione
- per l'uscita autonoma dell'allievo minorenne per recarsi a casa a consumare il pranzo e rientrare a scuola
- per l'uscita autonoma per le attività didattiche extracurricolari e/o di indirizzo musicale, alle quali il minore partecipa e che

si svolgono negli orari comunicati per iscritto alle famiglie.

Il personale scolastico, anche in presenza di autorizzazione validamente rilasciata dai genitori, affiderà il minore solo al genitore, o tutore o affidatario, o ad altro adulto delegato, nel caso in cui si sia verificata una situazione fuori dall'ordinario che non poteva essere prevista nella valutazione autorizzativa e che potrebbe esporre a pericolo l'incolumità dell'allievo.

L'autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata, anche se preventivamente comunicata dalla o alla famiglia, né in caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l'orario ordinario di lezione, e in tali eventualità permane l'impegno dei genitori, o tutori o affidatari, a ricevere la riconsegna dell'allievo minorenne personalmente o tramite persona delegata.

I genitori, o i tutori o gli affidatari, degli allievi minorenni, rilasciano, nelle forme previste, una dichiarazione specifica di aver letto e compreso e di accettare tutte le disposizioni organizzative della Scuola sopra espresse.

Art. 6

Provvedimenti disciplinari

Il potere disciplinare sugli allievi spetta alla Direzione e si esercita senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge. Le sanzioni applicabili agli allievi sono elencate qui di seguito in ordine di gravità:

1. l'ammonizione verbale;
2. l'ammonizione scritta;
3. l'obbligo di eseguire gratuitamente per un tempo determinato attività e/o servizi utili alla vita della Scuola scelti tra quelli preventivamente stabiliti dalla Direzione con apposito Ordine di Servizio nell'ambito di attività educanti e consone al decoro della persona;
4. la sospensione temporanea (con conseguente esclusione dalle prove di verifica del profitto);
5. la sospensione temporanea dalla fruizione di alcuni servizi (ad es.: prestito bibliotecario, prestito degli strumenti, utilizzo strumentazioni informatiche, utilizzo aule per esercitazioni);
6. l'espulsione.

Tutte le sanzioni disciplinari sono decise ed applicate con atto della Direzione. Esse vengono registrate nella carriera scolastica dell'allievo/a, ad esclusione della sola ammonizione verbale.

L'ammonizione viene comminata per le sanzioni più lievi e, se verbale, viene comunicata dalla Direzione, dopo aver sentito direttamente le giustificazioni dell'allievo/a.

La sospensione temporanea consegue alle infrazioni più gravi è decisa dalla Direzione.

L'espulsione consegue a fatti di tale gravità da non consentire la prosecuzione anche temporanea del rapporto di formazione.

La mancata frequenza a seguito di sospensione o espulsione non dà diritto ad alcun rimborso di importi della quota d'iscrizione pagata, che vengono trattenuti a titolo di indennizzo e penale forfettaria.

La Direzione adotta con apposito Ordine di Servizio un Regolamento disciplinare nel quale vengono descritti i fatti rilevanti per ciascun tipo di sanzione; la descrizione dei fatti rilevanti ha valore non esaustivo e costituisce riferimento per la valutazione di fatti di analoga gravità non espressamente previsti.

L'allievo/a deve essere informato/a dell'inizio del procedimento disciplinare, che comporti una sanzione più grave dell'ammonizione verbale, e gli/le deve essere concesso un congruo termine non inferiore a n. 5 giorni non festivi liberi entro cui possa presentare, in una o più volte, le sue giustificazioni per iscritto, ovvero a sua richiesta essere ascoltato/a dalla Direzione. Il provvedimento disciplinare non può essere adottato oltre il termine di 10 giorni dal decorso, in ogni caso, del termine per le giustificazioni.

Contro il provvedimento disciplinare, l'allievo/a potrà presentare ricorso presso la Direzione della Scuola, competente in via di autotutela della legittimità dell'operato della Scuola.

Contro l'espulsione l'allievo/a potrà presentare ricorso alla Direzione Generale e al Consiglio di Gestione, competente

in via di autotutela della legittimità dell'operato della Scuola.

Il procedimento davanti alla Direzione della Scuola, alla Direzione Generale o al Consiglio di Gestione non costituiscono arbitrato. Il ricorso è presentato mediante deposito del fascicolo presso la segreteria che ne rilascia attestazione di ricevuta con annotazione della data e ora; il deposito deve essere effettuato entro il termine perentorio e a pena di decadenza di 90 giorni di calendario (se il termine viene a scadere in giorno festivo è di diritto prorogato al giorno non festivo immediatamente successivo; il sabato si considera a questi fini giorno festivo).

L'allievo/a deve essere informato/a con congruo anticipo non inferiore a n. 15 giorni non festivi liberi della data fissata per la seduta ed entro lo stesso termine può presentare le sue difese per iscritto ovvero richiedere di essere ascoltato nella riunione.